



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 12 NOVEMBRE 2020

Art. 9 (Accordo)

Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa applicabile sul territorio della Parte che garantisce il maggior grado di protezione. 2. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità da esso previste e in conformità alle legislazioni nazionali e ai rispettivi obblighi internazionali, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti umani. 3. I dati personali scambiati tra le Autorità competenti vengono protetti in conformità con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorità competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali. 4. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione. 5. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorità competente che li ha forniti. 6. Su richiesta dell'Autorità competente che trasmette i dati, l'Autorità competente ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorità competente che trasmette detti dati. 7. Qualora l'Autorità competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi. 8. Ciascuna Autorità competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorità competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorità

competente. 9. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorita' competenti conformemente con le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali e in linea con gli obblighi internazionali delle Parti in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate.

Versione in vigore dal 15 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 148
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva
www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-148-2024/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it